



**Guardia di Finanza**  
**NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA MILANO**

I Gruppo Tutela Entrate - 4<sup>a</sup> Sezione Verifiche Complesse  
Via Fabio Filzi, nr. 42 - 20124 Milano - Tel. 02/6766.2615 - Fax 02/6766.2615 PEC: mi1740000p@pec.gdf.it

Milano

**OGGETTO:** Questionario relativo a dati e notizie e contestuale richiesta di atti e documenti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numeri 3) e 4), e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

**RACCOMANDATA A.R.**

XXXXXXXXXXXX

**1. PREMESSA**

Nell'ambito della propria attività istituzionale, questo Reparto sta procedendo al riscontro della correttezza degli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), con riferimento alle annualità d'imposta dal 2013 al 2017.

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 32, comma 1, punto 3) e 4), e 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, la Guardia di Finanza può «*invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti*» e «*inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati*».

Dai riscontri effettuati a seguito di attività istruttoria svolta dall'Amministrazione finanziaria, è emersa l'esistenza di una molteplicità di rapporti finanziari in essere tra codesto istituto

di credito e contribuenti residenti, i quali possono avere generato redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 del TUIR<sup>1</sup> imponibili in Italia ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Art. 44. Redditi di capitale. « 1. Sono redditi di capitale:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni o titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
- c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d) i compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia;
- e-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziari non professionali

(piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53, è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 99 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da rapporti o pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantiti;

g-quadro) i redditi compresi nel capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogata in forma periodica e dello reddito vitalizio aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini dello imposto sul reddito:  
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli o gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente imputabile nella determinazione del reddito nello Stato ostero di residenza del soggetto emittente, a tale fine l'imputabilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

b) lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, a decorrere dal 2 dicembre 2005;

c) si considerano similari alle obbligazioni:  
1) i buoni fruttiferi emessi da società asserenti la vendita o rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corrisponsoe di proventi periodici, e che non attribuiscono al possessore alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa;

3) Art. 23. Applicazione dell'imposta ai non residenti. « 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitata nel territorio dello Stato;

e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitata nel territorio dello Stato;

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziata in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quadro) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), f), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 16;

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

## 2. RICHIESTA DI ATTI E DOCUMENTI

Tanto premesso, si invita codesto Istituto di Credito a fornire allo scrivente Reparto:

- a. un prospetto riepilogativo dei redditi di capitale prodotti in Italia distintamente per ogni annualità, nonché ogni dato, notizia e documentazione inerente l'esistenza dei rapporti finanziari che abbiano prodotto redditi di capitale dal 2013 al 2017 o a confermare, in maniera esplicita, l'assenza di redditi di capitale maturati da assoggettare a tassazione in Italia ex art. 23 del TUIR;
- b. con riferimento agli eventuali rapporti finanziari intrattenuti con i clienti residenti in Italia, nonché a strutture o enti a questi ultimi riconducibili, si invita codesto Istituto di Credito a fornire ogni dato, notizia e documentazione circa:
  - (1) l'ammontare e la natura degli importi addebitati ai clienti residenti in Italia a titolo di commissione;
  - (2) l'esistenza di un collegamento tra le suddette commissioni e il soggetto fiscalmente residente nel territorio italiano;
  - (3) le modalità di gestione della clientela italiana;
  - (4) il grado di coinvolgimento dei dipendenti di codesto Istituto nelle attività di promozione, collocamento e gestione delle attività finanziarie a clientela italiana;
  - (5) i dati anagrafici dei *relationship manager* operativi in Italia, ovvero a confermare l'inesistenza dei medesimi nel territorio italiano;
  - (6) l'eventuale esistenza di altre società controllate o collegate operative in Italia (es. succursali, società fiduciarie) e tipologia di attività svolta dalle stesse, ovvero a confermare l'inesistenza delle medesime in territorio italiano;
- c. i bilanci di esercizio o documenti equivalenti ed esplicativi per ogni esercizio in corso dalla data del 01 gennaio 2013 alla data del 31 dicembre 2017.

## 3. MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA

La documentazione richiesta dovrà essere inviata<sup>3</sup>, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della presente, a:

**Guardia di Finanza**  
**Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Milano**  
I Gruppo Tutela Entrate – 3<sup>a</sup> Sezione Verifiche Complesse  
20124 – Milano, Via Fabio Filzi, n. 42

Tale adempimento potrà essere assolto, alternativamente, mediante:

- a. consegna diretta presso il predetto Reparto della Guardia di Finanza;
- b. invio, in plico chiuso con raccomandata A/R, presso il predetto indirizzo;
- c. invio, con posta elettronica certificata, all'indirizzo [mi1740000p@pec.gdf.it](mailto:mi1740000p@pec.gdf.it) avendo

<sup>3</sup> d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato».

Qualora la documentazione dovesse essere prodotta in formato digitale, la stessa dovrà essere contenuta in supporti di memoria non riscrivibili/modificabili.

cura di:

- (1) inoltrare la risposta da una casella di posta elettronica certificata;
- (2) indicare come oggetto dell'*email*: "risposta al questionario del I Gruppo Tutela Entrate";
- (3) firmare digitalmente i documenti di cui è prevista la sottoscrizione da parte della S.V.

#### 4. AVVISI

Il Contribuente è reso edotto e viene avvertito che:

- a. al sensi del disposto dell'articolo 32, quarto comma, del Decreto, «*le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa*». Ai sensi del disposto dell'articolo 32, quinto comma, del Decreto, le suddette cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, le notizie, i dati e i documenti dichiarando, contestualmente, di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile;
- b. In caso di mancata restituzione del presente questionario, ovvero la restituzione dello stesso con risposte incomplete o non veritiere, oppure nel caso di inottemperanza alle altre richieste, si renderanno applicabili le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471;
- c. la presente richiesta non preclude al contribuente, o ai soggetti solidalmente obbligati, la possibilità di regolarizzare spontaneamente propri errori e/o omissioni accedendo alla procedura di ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 – secondo i diversi termini, modalità, requisiti ed effetti ivi previsti – nel caso riconosca di aver compiuto violazioni della normativa tributaria, come espressamente previsto dal comma 1-ter dello stesso articolo. A tal riguardo si precisa che, ai sensi del successivo comma 1-quater, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento e che l'accesso a tale procedura di regolarizzazione non è consentito in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
- d. ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, chiunque – a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri previsti, tra gli altri, dal citato articolo 32 del Decreto – esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale disposizione, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo laddove, a seguito di dette richieste, si configurino le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

La risposta agli inviti può essere corredata da una relazione illustrativa di accompagnamento per meglio rappresentare la posizione fiscale del contribuente.

Segue questionario e contestuale richiesta di atti e documenti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numeri 3) e 4), e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. foglio n. 5 di 6

---

Per eventuali delucidazioni in merito alle succitate richieste, la S.V. potrà contattare il Capitano Federico Padovan (+39 0267662673) o il Maresciallo Aiutante Tommaso Mascolo (+39 0267662716).

IL COMANDANTE DEL NUCLEO  
(Col. t. ST Vito Giordano)

*d'ordine*

IL COMANDANTE DEL GRUPPO  
(Ten. Col. t. ST Giovanni Fontana)

